REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico Marco Viani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3249/11 r.g.

promossa da

[redacted], residente a Migliarino Pisano (PI), con domicilio eletto a Pisa via [redacted] presso lo studio legale [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cavalletti per procura a margine dell'atto di citazione *attore*

contro

[redacted], in persona del sindaco Moreno [redacted], con domicilio eletto a Pisa via della [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione *convenuto*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER [redacted]: "*Voglia codesto ecc.mo Tribunale: all'esito dell'istruttoria accertare la responsabilità del Comune di [redacted] e condannare lo stesso al risarcimento del danno materiale così come indicato in narrativa oltre al danno biologico, patrimoniale e non, nella misura stimata dai consulenti tecnici oltre al rimborso delle spese mediche pari ad € 820,00. Con condanna alle spese di lite*".

PER IL COMUNE: "*Voglia l'ecc.mo Tribunale di Pisa nel merito, in tesi, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di [redacted] e/o rigettare le domande attrici svolte nei confronti del medesimo perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa; in ipotesi subordinata, accertato il concorso di colpa* ex *art. 1227 c.c. dell'attore nella causazione del sinistro, ridurre il risarcimento richiesto in ragione di tale concorso. Con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. [redacted] ha esposto che il 25.4.2008 alle ore 22,30, mentre alla guida della sua moto Yamaha percorreva la via del Fosso Vecchio a Navacchio, giunto alla salita del ponte della FI-PI-LI, era caduto a causa di una buca in prossimità della sopraelevata e ha chiesto il risarcimento del danno.

Il Comune ha eccepito che il tratto di strada in cui era caduto l'attore non era di competenza comunale, come non lo erano tutti i cavalcavia di ingresso alla FI-PI-LI; ha poi argomentato la inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. per essere di fatto impossibile la custodia e comunque ha contestato che il danno conseguisse alla pericolosità della cosa evidenziando che non ricorrevano i caratteri dell'insidia o del trabocchetto e che il danno era stato causato dalla condotta di guida del [redacted] di cui, in subordine, ha invocato il concorso di colpa. Ha anche contestato il *quantum* dei danni.

2. Il Comune opina che la custodia del cavalcavia e della strada sovrappassante spetti al gestore della strada sovrappassata.

È tuttavia pacifico che la strada sovrappassante sia una strada comunale e anzi si legge nella relazione dell'ing. [redacted] della Provincia di Firenze, prodotta e richiamata dalla difesa dell'ente, che con la costruzione dei cavalcavia è stata ripristinata la continuità della strada comunale com'era prima della realizzazione della FIPILI con il cui tracciato interferivano.

La questione, che non risulta mai affrontata *ex professo* dalla giurisprudenza di legittimità, deve risolversi sulla base di alcune considerazioni di ordine generale.
In primo luogo, è del tutto irrilevante che vi sia stato un verbale di presa in carico della strada. Si deve applicare, infatti, un principio analogo a quello individuato da Cass., 14.7.2009 n. 16374, secondo cui la consegna della strada è irrilevante ai fini della titolarità della stessa, e i provvedimenti amministrativi che determinano la natura di una strada sono meramente dichiarativi.
In secondo luogo, anche se, secondo il principio che vede la proprietà del suolo estendersi *usque ad sidera*, potrebbe avere una qualche apparente fondatezza ritenere che l'ente proprietario della strada sovrappassata sia anche proprietario di quella sovrappassante, tuttavia un forte argomento in contrario si desume dall'art. 3 n. 25 CdS, che definisce espressamente l'intersezione a livelli sfalsati come "*insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli*", lasciando permanere la concettuale distinzione delle varie strade, con la conseguenza che il regime proprietario di ciascuna di esse deve essere quello legale; mentre, ai sensi dell'art. 25 CdS, i sovrappassi possono *interferire* con la proprietà delle strade, e da tale definizione sembra evincersi che non appartengano al proprietario delle strade.
In terzo luogo, dal momento che si verte in tema di responsabilità del custode, appare scarsamente rilevante determinare chi sia l'effettivo proprietario della struttura, perché rileva chi ha l'obbligo di mantenerla.
E, a tale fine, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 14 CdS, l'ente proprietario ha l'obbligo di mantenere la strada e le sue pertinenze, mentre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 CdS, "*sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale*".
È pur vero che, ai sensi dell'art. 33 comma 2 CdS, "*gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario*".
Si tratta, per vero, di una norma speciale, che non sarebbe corretto invocare come espressione di un principio regolare.
Ora, qualora due strade si intersechino a livelli sfalsati, e mantengano pertanto la loro distinta autonomia concettuale e giuridica ai sensi dell'art. 3 n. 25 CdS, deve prendersi atto che il sovrappasso può essere considerato come pertinenza di esercizio di entrambe le strade, perché inerisce permanentemente a quella sottostante, mentre fa parte integrante di quella sovrastante.
Per quanto concerne l'onere di manutenzione, quindi, possono ipotizzarsi due conclusioni.
Si potrebbe concludere che esso gravi, ai sensi dell'art. 24 comma 3 CdS, in solido su entrambi gli enti proprietari, perché il manufatto è pertinenza di entrambe le strade.
Ma si deve, con maggiore esattezza, distinguere, dal punto di vista funzionale, la struttura del sovrappasso al manto stradale che insiste su di esso.
La struttura del sovrappasso, completa dei piloni che lo sostengono e delle recinzioni che ne consentono l'attraversamento in sicurezza, è pertinenza della strada costruita per seconda, in quanto ne consente la stessa esistenza e comunque l'esercizio, e in quanto fa necessaria parte integrante della sua struttura (non diversamente, lo si osserva incidentalmente, l'art. 33 comma 2 CdS addossa gli oneri di manutenzione del ponte al proprietario del canale

artificiale se è posteriore alla strada).
Appare infatti intuitivo che la strada preesistente non necessita della struttura del sovrappasso se non dal momento in cui viene costruita la strada che la interseca, visto che, prima di tale momento, esiste già.
Il manto stradale che insiste sul sovrappasso, viceversa, fa parte integrante della strada sovrappassante, che mantiene per legge la sua individualità anche in corrispondenza dell'intersezione, e la sua esistenza è totalmente indifferente per il proprietario della strada sovrappassata (che, anzi, se l'altra strada fosse dismessa, potrebbe a sua volta dismettere il sovrappasso).
Ne consegue che la manutenzione del manto stradale compete all'ente proprietario della strada sovrappassante, e quindi, in questo caso, al Comune convenuto, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione al riguardo.
Non si ravvisa invece un motivo logico né giuridico per cui l'ente proprietario della sottostante superstrada dovrebbe essere tenuto alla manutenzione del manto stradale che insiste sul cavalcavia.
Non diversamente, peraltro, si legge nella nota della Provincia di Firenze in data 30.7.2007 prodotta dall'ente convenuto, in cui si dà atto che gli accordi tra gli enti prevedevano che gravasse sull'ente proprietario della strada sovrappassata la manutenzione delle strutture (pile, travi, soletta, e in genere tutto quanto visibile dalla superstrada) e all'ente proprietario della strada sovrappassante la manutenzione del verde, dell'asfalto, della segnaletica, e in generale di tutti gli elementi relativi alla strada stessa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tali accordi sembrano meramente ricognitivi di una disciplina che discenderebbe già dai princìpi.
Il Comune invoca la mancata presa in consegna, o ancor meglio la mancata redazione di un verbale di presa in consegna, che tuttavia, dal momento che il contenuto degli accordi sopra richiamati non appare innovativo, ma ricognitivo si deve ritenere irrilevante.
Indipendentemente da ogni altra considerazione al riguardo, quindi, il Comune convenuto appare essere il custode del manto stradale di cui si discute.
3. Com'è noto, la giurisprudenza ormai consolidata ammette che, diversamente da quanto ritenuto da pronunce più risalenti, l'ente pubblico proprietario risponda ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni causati dalle condizioni delle strade di pubblico transito.
Ora, il danneggiato che esperisce l'azione risarcitoria fondata sull'art. 2051 c.c. ha l'onere di dimostrare il nesso di causa tra la cosa e il danno, nonché, se la cosa è inerte, la sua concreta potenzialità dannosa.
Il principio è ormai ampiamente consolidato. Si veda, tra le ultime: "*In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della* "res", *derivante dal suo cattivo funzionamento*" (Cass., 27.11.2014 n. 25214, che in motivazione specifica: "*quando l'evento dannoso sia riconducibile a cosa dinamica, proprio per il possibile rilievo quale agente dannoso del cattivo funzionamento, maggiore è la pericolosità intrinseca della cosa e minore può essere l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato ai fini del fortuito. Incidenza che, al contrario, aumenta nei confronti di cosa inerte meno intrinsecamente pericolosa (Cass. 17 gennaio 2001, n. 584) e, solo in questi ultimi casi, si richiede che per la prova del nesso*

causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 13 marzo 2013, n. 6306)".

La giurisprudenza più recente valorizza il requisito della pericolosità della cosa inerte. Si vedano p.e. Cass., 20.10.2015 n. 21212 ("*In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso*"); Cass., 13.1.2015 n. 287 ("*In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso*"); Cass., 20.1.2014 n. 999 ("*Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato)*"; Cass., 22.10.2013 n. 23919 ("*L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso*"); Cass., 5.2.2013 n. 2660 ("*La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il*

nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno").
In ogni caso, anche in caso di responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. può ravvisarsi il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 22.3.2011 n. 6529).
Alla luce della deposizione dei testi [redacted] e [redacted] deve ritenersi certo che l'attore sia caduto per essere finito con la moto in una buca.
La [redacted] ha infatto riferito: "*...ho visto proprio una moto che era avanti a me che sobbalzava e finiva contro il* guard-rail; *c'era una buca; proprio l'impatto non l'ho visto, ma dove ha sobbalzato era dove c'era la buca e preciso che quando ci sono passata con la macchina anch'io ho sentito il sobbalzo. Son passati un po' d'anni, se non ricordo male era un giorno festivo, era sera...*"; e Angelozzi: "*...l'ho visto passare in motocicletta nella mia stessa direzione, e dopo un po' l'ho visto cascare. Eravamo su un cavalcavia... c'era una buca, c'era anche una disconnessione tra il ponte e la strada. Io penso che sia passato con le ruote sulla buca perché è cascato proprio lì in corrispondenza della buca, e poi èfinito contro il* guard-rail... *era sera circa le dieci e mezza*".
Alla stregua dei principi sopra richiamati, la responsabilità dell'ente deve ritenersi, se si considera che l'anomalia del manto stradale, come si desume dalle fotografie prodotte e non specificamente contestate, è rappresentata da una larga erosione che interessa trasversalmente gran parte della carreggiata e dà origine a un dislivello verticale abbastanza pronunciato, difficile da vedere e da valutare nella sua entità effettiva, soprattutto in ora notturna, tenuto anche conto del punto di vista rilevato rispetto al suolo del conducente di un veicolo in movimento, per il quale la prospettiva è ulteriormente ingannevole, e difficile da evitare per la sua ampiezza.
Per analogo motivo, non ha fondamento la deduzione di un concorso del fatto colposo del danneggiato.
Si è detto che l'anomalia del manto stradale era difficilmente percepibile e valutabile, e comunque difficilmente evitabile non essendo possibile aggirarla.
Che la velocità del [redacted] abbia concausato la caduta è solamente una illazione del Comune: se è vero che l'attore non ha provato la propria velocità, tuttavia l'ente convenuto sembra confondere la responsabilità ex art. 2054 c.c. (in cui ciascuno dei conducenti coinvolti si presume responsabile salvo fornisca la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) con il concorso colposo del danneggiato, della prova dei cui presupposti è onerato il danneggiante (a scanso di equivoci: si tratta di un'eccezione rilevabile d'ufficio, ma ciò non inverte la regola generale dell'onere della prova che, in relazione ai fatti che fondano le eccezioni, grava su chi se ne avvantaggia).
La mancanza di prova sulla velocità cui procedeva l'attore (effettivamente tale, dato che dalle deposizioni dei testi si desume soltanto che aveva appena sorpassato la loro automobile ma non è noto a che velocità procedesse quest'ultima) si riverbera, quindi, a danno del Comune e non a danno del Cellerini.
4. Le conseguenze lesive del sinistro sono state stimate quanto ai danni alla persona in termini di invalidità permanente dell'1,5%, inabilità temporanea

totale di 7 gg, parziale al 75% di 5 gg, parziale al 50% di 15 gg e parziale al 25% di 20 gg.
Per la liquidazione si fa uso delle tabelle formate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, secondo la prassi dell'ufficio e nel rispetto della loro vocazione nazionale ritenuta dal giudice di legittimità (e non della tabella delle c.d. micropermanenti, che non si applica al di fuori della materia della responsabilità per danni causati dalla circolazione dei veicoli.
Tenuto conto dell'età di Cellerini al momento del fatto (40 anni compiuti), il danno biologico si liquida pertanto in € 1.506,10 (intermedia tra la liquidazione per l'invalidità dell'1% e quella del 2%) per il danno permanente e in € (96,00 x 7) + (96,00 x 0,75 x 5) + (96,00 x 0,5 x 15) + (96,00 x 0,25 x 20) = € 2.232,00 per quella temporanea, e così in totale € 3.738,10.
A tale somma si deve aggiungere il danno al mezzo stimato dal consulente in € € 7.747,34 incluso Iva 20% valuta del giorno del sinistro.
Si devono infine aggiungere le spese mediche riconosciute dal consulente, indicate senza contestazione in € 820,00, espresse in valuta del giorno del documento di spesa (le considerazioni del consulente in merito alla necessaria regolarizzazione delle fatture appaiono ultronee, essendo sufficiente, per il riconoscimento della voce di danno, che il debito sia stato assunto).
Dalle date sopra indicate si applica la rivalutazione monetaria a oggi (anche d'ufficio, trattandosi di credito di valore). Si calcolano, inoltre, gli interessi al tasso legale, per il danno non patrimoniale e per quello al mezzo dal giorno del sinistro (previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno), per le spese mediche dal giorno in cui sono state sostenute (previa rivalutazione anno per anno).
L'ente convenuto è quindi condannato a pagare le somme sopra indicate e quindi in totale la somma di € 12.305,44 maggiorate di accessori da calcolarsi come sopra illustrato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e comprensive delle documentate spese di consulenza di parte, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU si pongono a carico definitivo dell'ente convenuto.

pqm

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata,
dichiara tenuto e condanna il Comune [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare ad [redacted] la somma complessiva di € 12.305,44 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi come in motivazione;
condanna il medesimo Comune [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere ad Alessandro [redacted] le spese di lite che liquida in € 265,00 per esborsi, € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se non detraibile, € 427,00 per spese di consulenza di parte e successive occorrende;
pone le spese di consulenza d'ufficio a carico definitivo del Comune [redacted]
Pisa, 8.7.2016
Il giudice
Marco Viani

Firmato Da: VIANI MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1d00